



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ALLEGATO ALLA  
DELIBERAZIONE N. 56/77  
DEL 29.12.2009

**DIRETTIVE REGIONALI SULLE SOVVENZIONI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER  
LA REALIZZAZIONE DEI PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)**





## DIRETTIVE REGIONALI SULLE SOVVENZIONI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)

.....	2
<a href="#">Premessa.....</a>	<a href="#">2</a>
Art. 1 - Beneficiari.....	2
Art. 2 - Oggetto dell'intervento.....	2
Art. 3 - Requisiti di ammissibilità.....	3
Art. 4 - Tipologie di opere ammissibili.....	4
Art. 5 - Spese ammissibili .....	4
Art. 6 - Presentazione delle domande.....	4
Art. 7 - Documentazione da allegare alla domanda.....	5
Art. 8 - Istruttoria.....	6
Art. 9 - Criteri di selezione e relativi punteggi.....	6
Art. 10 - Approvazione Programma di Spesa e graduatoria degli ammessi alla sovvenzione.....	7
Art. 11 - Delega e realizzazione dell'intervento.....	8
Art. 12 - Disposizioni finali.....	8



## **DIRETTIVE REGIONALI SULLE SOVVENZIONI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)**

### **Premessa**

L'Amministrazione regionale, al fine di potenziare e riqualificare sotto il profilo infrastrutturale l'offerta regionale di aree attrezzate per la localizzazione di insediamenti produttivi, migliorandone il grado di attrattività funzionale e qualificandone il contesto ambientale operativo, emana le seguenti direttive, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di competitività dei sistemi produttivi e di occupazione, nonché con le priorità relative all'uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo. In coerenza con tali priorità, particolare attenzione è rivolta agli interventi volti a ridurre l'impatto ambientale, a migliorare le condizioni di sviluppo imprenditoriale e a promuovere la localizzazione di nuove iniziative.

Le presenti Direttive sostituiscono tutte le precedenti in argomento.

### **Art. 1 - Beneficiari**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, art. 6 della L.R. 07.08.2007, n. 5 e sulla base degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, l'Assessorato dell'Industria, al fine dell'approvazione del programma di spesa da parte della Giunta Regionale, emana l'avviso per la presentazione delle domande per la concessione di sovvenzioni a favore degli Enti locali<sup>1</sup>, per la realizzazione di infrastrutture nelle aree produttive al fine di promuovere le attività economiche, produttive e commerciali, ad eccezione delle grandi strutture di distribuzione.

Sono destinatari di tale intervento i seguenti soggetti:

- Amministrazioni comunali;
- Associazioni di Comuni, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- Unioni di Comuni.

### **Art. 2 - Oggetto dell'intervento**

Sono ammissibili alle sovvenzioni regionali le seguenti tipologie di intervento<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> Come previsto dal comma 25, art. 2, della L.R. n. 3/2009

<sup>2</sup> Per completamento si intende la realizzazione di opere che rendano funzionale un intervento stralcio già realizzato all'interno dell'area PIP. Per potenziamento si intende la realizzazione di interventi infrastrutturali atti a elevare gli



- Completamento e/o potenziamento di aree P.I.P. già esistenti;
- Ampliamento di aree P.I.P. già esistenti, a condizione che nel P.I.P. comunale sia stato assegnato almeno l'80% dei lotti disponibili;
- Realizzazione di nuove aree per gli insediamenti produttivi, a condizione che sia stato assegnato almeno l'80% dei lotti disponibili nei P.I.P. dei Comuni limitrofi entro una distanza di km. 15 considerando il percorso su strada;
- Riqualificazione e/o adeguamento delle aree P.I.P. già esistenti ai nuovi standards normativi in materia di security e tutela ambientale nella prospettiva della realizzazione di aree ecologicamente attrezzate<sup>3</sup>.

### Art. 3 - Requisiti di ammissibilità

Alla data di scadenza dell'avviso, di cui all'art. 1, gli Enti devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- adozione definitiva del piano di insediamenti produttivi (P.I.P.), così come previsto ai sensi della L.R. 22.12.1989 n. 45, previa autorizzazione regionale di cui all'art. 27 della L. 865/71. Sono ammessi anche i P.I.P. sovracomunali, qualora sia stato adottato il relativo P.U.C. previsto dall'art. 20 della citata L.R. n. 45/89;
- gli interventi PIP precedentemente finanziati devono essere ultimati, rendicontati e collaudati<sup>4</sup>;
- approvazione almeno del Progetto Preliminare dell'intervento per il quale si chiede la sovvenzione, avente carattere compiuto e funzionale;
- attestazione di impegno al cofinanziamento comunale nella misura minima del 10%;
- Il lavori previsti in progetto devono essere appaltati entro 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento di delega per la realizzazione dell'opera, pena revoca del finanziamento. Detto termine è interrotto, in via del tutto eccezionale, in presenza di richiesta di pareri obbligatori, di autorizzazioni e di nulla osta di competenza di altre amministrazioni.

---

standard qualitativi di un PIP già realizzato e ultimato. Per ampliamento si intende la realizzazione mediante lottizzazione di nuovi lotti in aree PIP già esistenti.

<sup>3</sup> L'espressione "Area ecologicamente attrezzata", introdotta nell'ordinamento italiano dal D. lgs. 112/98, fa riferimento ad un nuovo concetto di area produttiva, dotata di infrastrutture e sistemi, rispondenti a standards di qualità superiori alla norma, necessari per garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente secondo una logica volta a sostituire il c.d. approccio "end of pipe" (abbattimento dell'inquinamento a fine ciclo) con quello di prevenzione e precauzione dell'inquinamento. Secondo la nuova logica, il perseguimento delle politiche a tutela della salute e dell'ambiente in ambito produttivo, non passa più solo, come avveniva in passato, attraverso le specifiche dotazioni ambientali imposte alle imprese, ma tramite un'organizzazione del sito produttivo volta ad agevolare, sia economicamente che tecnicamente, le singole imprese insediate nel perseguimento dei loro obiettivi ambientali.

<sup>4</sup> L'ultimazione degli interventi già finanziati, compresi gli interventi derivanti da economie, sarà certificata mediante trasmissione all'Assessorato dell'industria degli atti comprovanti l'ultimazione, la rendicontazione e il collaudo delle opere realizzate.



#### **Art. 4 - Tipologie di opere ammissibili**

Le opere per le quali è possibile chiedere la sovvenzione sono:

- 1 . opere di urbanizzazione primaria: viabilità, reti tecnologiche, illuminazione pubblica;
- 2 . spazi di verde attrezzato atti ad attenuare gli impatti ambientali;
- 3 . infrastrutture per una gestione integrata e in sicurezza dei rifiuti realizzate in funzione della tipologia e del grado di pericolosità del rifiuto conferito, tarate sui fabbisogni delle imprese insediate;
- 4 . realizzazione di depuratori;
- 5 . interventi infrastrutturali di riconversione volti a favorire nei P.I.P. già esistenti, il frazionamento delle aree, al fine da destinare le stesse a più aziende.

#### **Art. 5 - Spese ammissibili**

Sono ammissibili alla sovvenzione le seguenti tipologie di spese:

- a) esecuzione dei lavori;
- b) oneri relativi all'acquisizione/espropriazione delle aree P.I.P., nei limiti del 10% della sovvenzione regionale;
- c) spese generali e tecniche secondo la normativa vigente, nei limiti del 10% della sovvenzione regionale;
- d) I.V.A. solo se non recuperabile<sup>5</sup>;

Le quote eccedenti il 10% della sovvenzione relativamente alle spese di cui ai punti b) e c), per qualsiasi motivo determinate, sono a carico dell'Ente beneficiario, che provvede alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

#### **Art. 6 - Presentazione delle domande**

La domanda di sovvenzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato regionale dell'Industria, Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari, entro la data di scadenza prevista nel succitato avviso e farà fede il timbro postale.

In ordine al modello di domanda, predisposto dall'Assessorato dell'Industria, e all'eventuale invio informatico si rinvia all'avviso di cui all'art. 1.

---

<sup>5</sup> L'IVA portata in detrazione non può essere considerata ammissibile anche se non è definitivamente recuperata dal beneficiario della sovvenzione



### **Art. 7 - Documentazione da allegare alla domanda**

All'istanza di sovvenzione, presentata dall'Ente deve essere allegata la sotto elencata documentazione numerata rispettando il seguente ordine:

1. Relazione tecnica, quadro economico, planimetria generale e di dettaglio dell'intervento oggetto della sovvenzione e planimetria catastale del progetto oggetto dell'istanza, redatto secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici;
2. Provvedimento comunale di approvazione del progetto oggetto dell'istanza;
3. In caso di Associazione di Comuni, copia della convenzione stipulata dai Comuni ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000, con indicazione del Comune capofila;
4. Programma triennale delle opere pubbliche relativo all'annualità del bando, di cui all'art. 5 della L.R. n. 5/2007, unitamente alla Deliberazione di approvazione del Consiglio comunale, dai cui risultati inserito l'intervento per il quale si chiede la sovvenzione <sup>6</sup>
5. dichiarazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) attestante che le opere sono conformi allo strumento urbanistico vigente e che, per le stesse, non è stata avanzata richiesta della sovvenzione o di finanziamento ad altri enti (comma. 4, art. 6 della LR n. 5/2007) ;
6. deliberazione della Giunta comunale che attesti l'impegno al cofinanziamento, specificandone la percentuale rispetto al costo del progetto;
7. relazione a firma del Sindaco che indichi:
  - a. la percentuale di saturazione delle aree P.I.P. dei Comuni confinanti (nel caso di nuovi P.I.P.) o della propria area (nel caso di completamenti e/o potenziamenti, riqualificazioni e/o adeguamenti);
  - b. l'elenco delle istanze di assegnazione di lotti, con protocollo del Comune non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della domanda di sovvenzione.
8. autocertificazione che attesti la non detraibilità dell'IVA;
9. dichiarazione a firma del Sindaco attestante che i lavori previsti in progetto saranno appaltati entro 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento di delega per la realizzazione dell'opera.

---

<sup>6</sup> Come previsto dal comma 4, art. 6 della LR n. 5/2007, "Le istanze di finanziamento devono riguardare esclusivamente interventi inseriti nei programmi triennali delle opere pubbliche e, assieme a detti programmi, sono presentate dai soggetti interessati, in data immediatamente successiva all'approvazione del proprio bilancio, ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; le istanze devono specificare se per la stessa opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. I soggetti tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al programma triennale ed all'elenco annuale, in conseguenza di finanziamenti regionali non accertati al momento dell'approvazione di tali atti e provvedono ad adeguare il livello progettuale dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6. Per i soggetti che, ai sensi della presente legge, non sono tenuti alla programmazione triennale, le richieste di finanziamento devono essere trasmesse entro il 30 giugno di ogni anno e devono essere accompagnate da studi di fattibilità o, se l'intervento deve essere avviato nell'anno, dagli elaborati indicati all'articolo 5, comma 6; le istanze di finanziamento devono indicare i tempi stimati per la progettazione e la realizzazione e devono specificare se, per lo stesso intervento, è già stata presentata richiesta di finanziamento all'Amministrazione regionale o ad altra amministrazione o se sarà previsto il concorso di finanza privata"



### **Art. 8 - Istruttoria.**

L'istruttoria tecnico-amministrativa, relativa alla valutazione dei progetti, ritenuti ammissibili, è effettuata dall'Assessorato dell'Industria sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

### **Art. 9 - Criteri di selezione e relativi punteggi**

Sulla base di quanto previsto dal comma 1, art. 6 della LR n. 5/2007, sono stabiliti i seguenti criteri di selezione :

1. Realizzazione di P.I.P. sovracomunali

Se si      Punti 1

2. Utilizzo, nell'ambito del progetto, di tecniche finalizzate al risparmio energetico (tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica realizzati dovranno essere obbligatoriamente realizzati secondo criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico), alla riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento a depuratori a servizio dell'insediamento produttivo, produzione di energia da fonti rinnovabili, realizzazione spazi di verde attrezzato, ad infrastrutture per una gestione integrata e in sicurezza dei rifiuti.

Se si      Punti 2

3. Realizzazione di Aree ecologicamente attrezzate.

Interventi infrastrutturali che consentano di realizzare un'area ecologicamente attrezzata, ai sensi del D.Lgs n. 112/98 (Bassanini), nel caso di una nuova area, o di convertire quelle già esistenti.

Se si      Punti 2

4. Percentuale di saturazione<sup>7</sup> dell'area.

In caso di interventi di completamento, di ampliamento e di riqualificazione, la valutazione è in funzione della più elevata percentuale di saturazione dell'area P.I.P. dell'Ente richiedente. Nell'ipotesi di interventi di ampliamento si tiene conto anche del più elevato rapporto percentuale tra il numero delle istanze di assegnazione pervenute e il numero dei lotti da urbanizzare.

In caso di realizzazione di nuove aree la valutazione è in funzione della percentuale di saturazione delle aree P.I.P. dei Comuni limitrofi. Qualora detti Comuni presentino percentuali di saturazione diverse tra loro si prende come riferimento la media delle stesse.

---

<sup>7</sup> La percentuale di saturazione va individuata tenendo conto dei lotti assegnati mediante provvedimento amministrativo (deliberazione o determinazione);



Percentuale di saturazione minore del 50% Punti 0  
Percentuale di saturazione maggiore del 50% Punti 1

5. Maggiore percentuale di cofinanziamento comunale.

Percentuale di cofinanziamento dal 11% al 25% Punti 1  
Percentuale di cofinanziamento dal 26% al 49% Punti 2  
Percentuale di cofinanziamento maggiore del 50% Punti 3

6. Stato di avanzamento della progettazione.

Progetto preliminare Punti 0  
Progetto definitivo Punti 1  
Progetto esecutivo Punti 2

7. Strategicità logistica (esistenza di scali merci, aeroporti, svincoli relativi a viabilità primaria (Strade Statali) e/o portuali...).

Se si Punti 1

Ai fini di una migliore valutazione dei progetti presentati, l'Assessorato dell'Industria, qualora lo ritenga necessario, può chiedere l'integrazione della documentazione già presentata ed effettuare ulteriori accertamenti e verifiche in merito al contenuto delle dichiarazioni presentate.

**Art. 10 - Approvazione Programma di Spesa e graduatoria degli ammessi alla sovvenzione**

A seguito dell'istruttoria l'Assessore dell'Industria, ai sensi dell'art. 6, della LR n. 5/2007, sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il Programma di Spesa con annesso elenco degli Enti beneficiari.

La deliberazione di approvazione del Programma di spesa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del Programma di Spesa, l'Assessorato dell'Industria comunica ai beneficiari l'ammissione alla sovvenzione e l'avvio del procedimento di emanazione del provvedimento di delega.

Entro lo stesso termine l'Assessorato dell'Industria comunica ai soggetti non beneficiari della sovvenzione i motivi dell'esclusione.



### **Art. 11 - Delega e realizzazione dell'intervento**

L'Assessorato dell'Industria entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 10 emana il provvedimento di delega ai sensi di quanto previsto dal comma 9, art. 6 della LR n. 5/2007. Gli Enti delegati devono impegnare le risorse entro il termine previsto di cui all'art. 3.

Gli Enti delegati devono rispettare, in tutte le fasi del ciclo dell'appalto, quanto previsto dalla LR. n. 5/2007.

L'Ente delegato è inoltre tenuto a trasmettere il progetto esecutivo, unitamente al relativo provvedimento di approvazione, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dell'appalto dei lavori, al fine della verifica da parte di questo Assessorato della corrispondenza con le opere previste nel progetto preliminare ammesso alla sovvenzione.

L'ente delegato, è tenuto, annualmente, a trasmettere la rendicontazione relativa alla sovvenzione erogata, sulla base del modello predisposto dall'Assessorato dell'Industria.

Le economie realizzate sull'intervento delegato, devono risultare dalla contabilità dei lavori e dal prospetto di rendicontazione e possono essere riutilizzate esclusivamente per la realizzazione di interventi di miglioramento e o completamento funzionale della stessa opera delegata, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di realizzazione di opere pubbliche

Contemporaneamente alla emanazione della delega, l'Assessorato dell'Industria attiva le procedure per:

- il monitoraggio degli interventi e della relativa spesa;
- i controlli di natura tecnica, amministrativa e contabile sul rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché sulla corretta esecuzione di tutte le opere

I proventi derivanti dalla vendita delle aree dovranno essere riutilizzati per finalità analoghe a quelle dell'intervento delegato. Di tale utilizzazione deve essere data comunicazione all'Assessorato dell'Industria

### **Art. 12 - Disposizioni finali**

L'Assessorato dell'Industria procede alla revoca della delega in caso di mancata osservanza da parte dell'Ente beneficiario delle presenti direttive.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato dall'Assessorato dell'Industria all'Ente beneficiario, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i..



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA  
DELIBERAZIONE N. 56/77  
DEL 29.12.2009

Nel caso di revoca della delega e di economie non utilizzate, l'Ente beneficiario è tenuto alla restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna delle somme citate, secondo le disposizioni dell'Assessorato dell'Industria.

Per quanto non previsto nelle presenti direttive si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di realizzazione di opere pubbliche.